

**Nota su modifiche apportate dal DL 24 giugno 2014, n. 91,  
come convertito, al D.Lgs. 49/2014 in materia di RAEE**

Le modifiche in materia di RAEE introdotte dall'articolo 13 del DL Competitività, come convertito in sede parlamentare, interessano in particolare l'articolo 10 "*I Sistemi Collettivi*" del D.Lgs. 49/2014.

Secondo quanto già previsto dal D.Lgs. 49/2014 i Sistemi Collettivi, a cui i produttori aderiscono in alternativa alla costituzione del sistema individuale, per adempiere agli obblighi a loro carico, devono essere organizzati in forma consortile; hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico. Essi sono retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo definito dai Ministeri entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 49 (quindi entro il 12 ottobre 2014). Fino all'adozione dello Statuto tipo, i Sistemi esistenti possono continuare ad operare secondo le modalità previgenti (art. 40, comma 1).

I Sistemi collettivi possono essere partecipati dai distributori, dai raccoglitori, dai trasportatori, dai riciclatori e recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.

Inoltre, essi devono:

- garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale;
- trasmettere annualmente al MATTM il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nonché il bilancio d'esercizio dell'anno precedente corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, con l'indicazione degli obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo raggiunti;
- garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria; gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati;
- dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o analoga certificazione.

Il DL Competitività, all'art. 13, ha introdotto alcune interessanti disposizioni, che modificano la disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 49/2014.

Viene anzitutto introdotta una "**soglia di sbarramento**" per evitare l'eccessiva proliferazione dei Sistemi collettivi, attraverso l'obbligo, per ciascuno di essi, di rappresentare una quota di mercato di AEE, immesse sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3%, in almeno un raggruppamento. In proposito, viene previsto un transitorio per l'adeguamento da parte dei Sistemi collettivi esistenti (fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo) e una procedura da seguire nel caso un Sistema collettivo scenda al di sotto della soglia consentita: la prima volta, esso è tenuto a comunicarlo immediatamente al CvC, e può proseguire le attività fino al 31 dicembre dell'anno successivo; per le volte successive, fermo restando l'obbligo di comunicazione, esso è sottoposto alla valutazione del Comitato.

Viene poi specificato che “l’adesione ai Sistemi collettivi è libera” e, nel rispetto della concorrenza, “non può essere ostacolata l’uscita di un produttore da un consorzio per aderire ad un altro”.

Un’altra importante precisazione interviene in materia di **contratti**: essi d’ora in avanti dovranno essere, a pena di nullità, stipulati in forma scritta; tuttavia non sono specificati i contenuti minimi che il contratto dovrebbe contenere (quali: descrizione dei servizi e delle relative obbligazioni; quantitativi e raggruppamenti di rifiuti oggetto del contratto; scadenza; termini di pagamento, ecc.), su cui attualmente si rileva grande difformità di comportamenti da Consorzio a Consorzio.

Infine, sono posti a carico dei Sistemi collettivi ulteriori **obblighi specifici** sia in tema di capacità finanziaria, sia in materia di controllo fiscale e contabile che di pubblicità.

- Ogni SC, prima di iniziare l’attività o entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per quelli esistenti, deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità dei RAEE che devono gestire;
- I Sistemi collettivi devono essere dotati per statuto di adeguati organi di controllo fiscale e contabile (collegio sindacale, organismo di vigilanza e società di revisione indipendente);
- Essi devono trasmettere al CVC un’autocertificazione annuale attestante la regolarità fiscale e contributiva. I dati così raccolti saranno resi pubblici sotto la responsabilità del Ministero dell’ambiente e del CVC.